

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

La ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 23 luglio 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 34 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.326,15, di cui:

- Euro 666,00 a titolo di "commissioni [resistente]"
- Euro 303,00 a titolo di "commissioni intermediario del credito"
- Euro 357,15 a titolo di "spese di istruttoria"

oltre agli interessi legali, a far data dall'anticipata estinzione e alla refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in Euro 308,80.

Parte ricorrente ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto l'importo che parte resistente ha dichiarato, in sede di risposta al reclamo, di aver liquidato tramite assegno.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- di aver riconosciuto alla parte ricorrente l'importo di Euro 357,14 pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria;
- la non divisibilità e alla non applicabilità diretta della pronuncia della CGUE *Lexitor* al diritto nazionale;
- che la redazione del testo sia avvenuta allo scopo di assicurare la massima trasparenza nei rapporti con la clientela;
- la correttezza dei rimborsi in conto estintivo;

- con riguardo al premio assicurativo, che il relativo onere non è stato sostenuto dal ricorrente;
- la non spettanza delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario concluso chiedendo:

- in via preliminare:
 - o di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;
 - o di applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario;
 - o di applicare le linee orientative dell'autorità di vigilanza;
- in via principale:
 - o di respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata:
 - o di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, versati a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non possa trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale") dal momento che il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e, nel caso di specie, l'art. 125-sexies del TUB.

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20).

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di

estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	7			Tasso di interesse annuale				3,40%	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				59,52%	
				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				36,84%	
rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Commissioni [resistente]				1.118,89	Upfront	36,84%	412,21		412,21
B) Comm. Intermediario del credito				509,04	Upfront	36,84%	187,54		187,54
D) Spese istruttoria				600,00	Recurring	59,52%	357,14		357,14
F) Comm. [resist] gestione pratica				100,80	Recurring	59,52%	60,00	431,00	-371,00
G) Comm. Intermediario del credito per gestione pr.				623,28	Recurring	59,52%	371,00		371,00
H) Comm. [resist] gestione interna rischio credito				302,40	Recurring	59,52%	180,00	180,00	0,00
Totale				3.254,41					956,89

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo (e non dall'estinzione) al saldo, cfr. Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013 e pronuncia n. 6167/2014 già sopra citata.

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 956,89, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA